



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI REGGIO NELL'EMILIA SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|---------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>MONTANARI</u> | <u>MARCO</u> | <u>Presidente e Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>MANFREDINI</u> | <u>ROMANO</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>REGGIONI</u> | <u>MARA</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 205/2017
depositato il 04/05/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° X
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE REGGIO EMILIA
VIA BORSELLINO N. 32 42100 REGGIO NELL'EMILIA

IRPEF-ALTRO 2011

proposto dal ricorrente:
SG

difeso da:

- sul ricorso n. 206/2017
depositato il 04/05/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° X
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE REGGIO EMILIA
VIA BORSELLINO N. 32 42100 REGGIO NELL'EMILIA

IRPEF-ALTRO 2011

proposto dal ricorrente:
A S.R.L.

difeso da:

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 205/2017 (riunificato)

UDIENZA DEL

08/05/2018 ore 09:30

N°

63/2018

PRONUNCIATA IL:

08/05/2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11/05/2018

Il Segretario

Alvio Rizzo



(segue)

- sul ricorso n. 160/2018
depositato il 06/03/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° X IRPEF-RED.CAP. 2012
contro:
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE REGGIO EMILIA

proposto dal ricorrente:
A S.R.L.

rappresentato da:
SM

difeso da:

- sul ricorso n. 166/2018
depositato il 06/03/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° X IRPEF-RED.CAP. 2012
contro:
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE REGGIO EMILIA

proposto dal ricorrente:
SG

difeso da:

Svolgimento del processo

1-I sigg. GS e MS ricorrono con distinti gravami (R.G.R. N°205/2017 e 160/2018) nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia, avverso altrettanti avvisi di accertamento emessi ai fini irpef, relative sanzioni ed interessi, rispettivamente per gli anni d'imposta 2011 e 2012; l'Agenzia assume, negli atti impugnati, che: *i Ricorrenti erano soci, rispettivamente per il 20% e l'80%, della A s.r.l., (la "Società") nei cui confronti era stato accertato, per i medesimi anni d'imposta, un maggior reddito d'impresa, riferito "all'utilizzo di costi a fronte di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti"; **in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria ovvero a base familiare, tenuto conto del legame e dell'accordo che, normalmente, avvince un gruppo così composto, vige la presunzione di distribuzione degli utili extra contabili ai soci, con la conseguenza che, ove vengano accertati, a carico di un tale tipo di società, maggiori utili non contabilizzati, si presume, salva la prova contraria, che detti utili siano stati distribuiti ai soci in proporzione alla quota di partecipazione di ciascuno, nel medesimo anno d'imposta in cui sono stati conseguiti; ***conseguentemente, debbano imputarsi ai Ricorrenti, pro quota di partecipazione alla "Società", il maggior reddito imponibile accertato in capo alla Stessa; i Ricorrenti gravano gli atti, sul presupposto della loro illegittimità, posto che sarebbero viziati: *in quanto fondati su avvisi di accertamento notificati a carico della "Società" già annullati dal Giudice (cfr. C.T.P. Reggio Emilia sent n° 99/2017); **dalla carenza del contraddittorio endoprocedimentale preventivo, nonché dalla carente formazione del P.V.C. e dalla inosservanza del termine di 60gg.ex art 12. comma 7, L.212/2000; ***per violazione degli artt.41 bis e 43 d.P.R.n°600/73; ****per violazione dell'onere della prova ex art.2697 cc., in quanto non sarebbe stata dimostrata né l'utilizzo di costi per fatture oggettivamente inesistenti ma, neppure, aspetto dirimente, il conseguimento di maggiori ricavi non contabilizzati, condizione necessaria per formare la provvista di "liquidità" da distribuire ai soci; *****violazione del principio di legalità e del principio di capacità contributiva; le

sanzioni , poi , sarebbero state irrogate senza tener conto del cumulo giuridico; chiedono, infine, in accoglimento dei ricorsi l'annullamento degli atti impugnati ,vinte le spese;l'Agenzia si costituisce in giudizio con controdeduzioni con cui si rifa' ,sostanzialmente, alle motivazioni degli atti impugnati sottolineando ,altresì, come la sentenza di accoglimento ,richiamata dai Ricorrenti ,sia stata appellata; chiede ,pertanto, il rigetto dei ricorsi; vinte le spese ; all'udienza dibattimentale le Parti si richiamano alle loro deduzioni scritte.

2- A s.r.l. ("la Società") ricorre, con distinti ricorsi (R.G.R. N°206/2017 e 160/2018), nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia, avverso altrettanti avvisi di accertamento, emessi ,per gli anni d'imposta 2011 e 2102 ,ai fini "*...dell'omessa effettuazione e dichiarazione di ritenute a titolo d'imposta nonché la presentazione infedele della dichiarazione MOD 770...*"; assume l'Agenzia, negli atti impugnati ,che la Ricorrente avrebbe omesso di effettuare le ritenute di legge, e di presentare i relativi modd.770, sugli utili che presume distribuiti ,conseguentemente al maggior reddito accertato per quegli stessi anni ,conseguenti all'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti; le motivazioni degli atti impugnati ,le doglianze della Ricorrente ,lo svolgimento del processo, ricalcano, "mutatis mutandis", quanto già riportato per i ricorsi di cui al precedente n.1.

Motivi della decisione

3-Preliminarmente, stante la loro connessione soggettiva ed oggettiva, va disposta la riunificazione in capo al R.G.R. N°205/2017, degli altri ricorsi di cui in narrativa che, pertanto, possono essere scrutinati simultaneamente.

4-In via, logicamente, preliminare e di rito, va confermata, seguendo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione [cfr. ex multis da ultimo Ord. n°2016/19013(Rv.641108-011)]¹, da cui non vi è motivo per discostarsi in questa

¹ per cui" *In tema di accertamento dei redditi di partecipazione, l'indipendenza dei procedimenti relativi alla società di capitali ed al singolo socio comporta che quest'ultimo, ove abbia impugnato l'accertamento a lui notificato senza aver preso parte al processo instaurato dalla società, conserva la facoltà di contestare non solo la presunzione di*

sede, l'indipendenza dei presenti giudizi rispetto a quello riguardante la "Società", oggetto della richiamata sent. n. 99/2017 della CTP di Reggio Emilia, per cui non vi è necessità di dar luogo alla sospensione degli stessi in attesa della definizione del giudizio di cui sopra; passando ora al merito va affermata la fondatezza dei ricorsi secondo il principio della ragione più liquida; questo Giudice ben conosce il principio di diritto, costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, [cfr. da ultimo ex multis Sent.n.2017/27778(Rv.646282-01)]², secondo cui è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo ad un società di capitali a ristretta base partecipativa, conseguenti a ricavi non contabilizzati, e ,pur non condividendone l'assolutezza, con cui spesso viene declinato ,in relazione alle fattispecie concrete dedotte in giudizio, non può non dividerne la "razionalità" sottostante; infatti la Suprema Corte ha costantemente affermato che il suddetto principio fonda la sua "credibilità", quale massima d'esperienza, sul fatto che sia ipotizzato ,in sede accertativa a carico della società a ristretta base azionaria, che l'utile extracontabile accertato sia conseguente a maggiori ricavi imponibili e non a minori costi deducibili; invero è solo dai maggiori, eventuali, ricavi "in nero" che i soci possono trarre la provvista per dividersi l'utile extra contabile non ,certo, dai minori costi deducibili che, di per sé, non creano provvista finanziaria; ma è proprio applicando il suddetto principio alla fattispecie concreta dedotta in giudizio che gli atti impugnati vanno annullati in quanto illegittimi; invero gli avvisi di accertamento notificati alla "Società" ed oggetto della sentenza richiamata accertavano un maggior utile extracontabile sulla base di costi indeducibili in quanto assunti come conseguenti a fatture passive contabilizzate a fronte operazioni inesistenti e non sulla base di maggiori

distribuzione di maggiori utili ma anche la validità dell'accertamento, a carico della società, in ordine a ricavi non contabilizzati"

²)per cui" In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, non essendo comunque a tal fine sufficiente la mera deduzione che l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili."


CTP.RE. R.G.R. N°205/2017 Pres. Rel. Montanari

ricavi in nero; ne risulta pertanto l'infondatezza logica dell'assunto dell'Agenzia che presume una distribuzione di provvista sulla base di minori costi accertati e non di maggiori ricavi accertati; ne consegue ,in accoglimento dei ricorsi, l'annullamento degli atti impugnati; le spese di giudizio liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione, stante la connessione dei ricorsi di cui agli R.G.R. N°205-206/2017,160-166/2018, li riunifica in capo al R.G.R. N°205/2017, ed, in accoglimento dei ricorsi, annulla gli impugnati atti; le spese di giudizio, complessivamente, liquidate in € 5000(cinquemila) più oneri di legge e CUT seguono la soccombenza

Reggio Emilia 8 maggio 2018
il Presidente est.



CASSAZIONE.net